

TABELLA SANZIONI DISCIPLINARI – Allegato n.1

(art. 37 parte II del Regolamento d'Istituto a.s. 2011/2012)

A) Sanzioni diverse dall'allontanamento dalla comunità scolastica

Autorità preposte : il Docente, il Coordinatore e il Dirigente Scolastico

Tipologia della sanzione: *rimprovero verbale,
nota disciplinare,
ammonizione,
comunicazione alla famiglia.*

Mancanze Disciplinari:

- ritardi limitati non giustificati e ripetuti
- scarso impegno nello studio e nello svolgimento dei compiti a casa
- abbigliamento non consono al buon nome e al prestigio della scuola (abiti eccessivamente succinti, scollature eccessive, etc.)
- uso di cellulari ed altri dispositivi elettronici durante le lezioni (ritiro dei beni in oggetto, consegna al D.S. e successiva restituzione ai genitori - vedi art. 35)
- bestemmia o uso di un linguaggio non consono all'ambiente scolastico
- assenze arbitrarie (se ripetute gli studenti coinvolti non possono partecipare alle attività extrascolastiche quali viaggi d'istruzione, teatro, etc.)
- violazione del divieto di andare al bar e del divieto di fumare nei locali dell'Istituto (sanzione amministrativa prevista per legge)
- comportamento che arrechi disturbo o distrazione durante l'attività didattica
- uscita nei corridoi al cambio dell'ora
- giustificazioni tardive delle assenze (vedi art.23)
- allontanamento dall'aula, laboratori o palestre senza autorizzazione del docente
- violazione dell'obbligo di mantenere pulite le aule e gli spazi comuni

B) Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni.

Autorità preposte : Il Consiglio di Classe.

Tipologia della sanzione : *sospensione dall'attività didattica da 1 a 15 giorni (oltre alla valutazione negativa del comportamento attraverso il voto di condotta).*

Mancanze Disciplinari:

- comportamento pregiudizievole al regolare svolgimento dell'attività didattica (accumulo di più note disciplinari)
- aggressioni verbali nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, dei compagni e, più in generale, del personale tutto della Scuola
- danneggiamento intenzionale delle strutture, dei macchinari, dei sussidi didattici e, più in generale, del patrimonio della scuola (oltre al risarcimento del danno, individuale in caso di ammissione di colpa, o da parte di tutti gli alunni che usufruiscono di quel determinato macchinario, struttura o sussidio didattico in caso contrario)
- comportamenti intolleranti e discriminatori (possono essere limitati anche i diritti associativi e partecipativi dello studente coinvolto)
- appropriazione di beni facenti parte del patrimonio della scuola o dei compagni
- partecipazione a risse nei locali della scuola
- ripetuti richiami per uso del cellulare e di altri dispositivi elettronici (ritiro dei beni in oggetto, consegna al Dirigente scolastico e successiva restituzione ai genitori).

Nel caso di diffusione di dati sensibili attraverso l'uso improprio di cellulari e altre apparecchiature elettroniche, oltre alle suddette sanzioni disciplinari, saranno irrogate le

sanzioni amministrative previste dalle Direttive Ministeriali n.30/07 e n.104/07, oltre a quanto dal D.Lgs. n.196/2003).

Durante il suddetto periodo di allontanamento è previsto il rapporto con lo studente e con i suoi genitori al fine di preparare il rientro dello studente sanzionato nella comunità scolastica.

C) Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni

Autorità preposte: Il Consiglio di Istituto

Tipologia della sanzione: *Sospensione dall'attività didattica superiore a 15 giorni (oltre alla valutazione negativa del comportamento attraverso il voto di condotta).*

La Scuola promuove, assieme alla famiglia e, ove necessario, ai servizi sociali e all'autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile dell'allievo, nella comunità scolastica.

Mancanze Disciplinari:

- Commissione di reati che violano la dignità ed il rispetto della persona umana (per esempio minacce, percosse, ingiurie e reati sessuali)
- Comportamenti tali da creare concrete situazioni di pericolo per l'incolumità delle persone (esempio incendio o allegamento)

Prima dell'irrogazione della sanzione, il Consiglio d'Istituto dovrà comunque valutare se la gravità della mancanza è tale da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni.

D) Sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico

Autorità competente : il Consiglio di Istituto

Tipologia della sanzione: *Allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico*

Mancanze Disciplinari:

- recidiva nei casi previsti dal punto C per i quali non è possibile esperire interventi di reinserimento dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

Prima dell'irrogazione della sanzione, il Consiglio d'Istituto dovrà comunque valutare se ricorrono congiuntamente le suddette condizioni.

E) Sanzioni che comportano l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studio

Autorità competente: Consiglio di Istituto

Tipologia della sanzione: *Esclusione dello studente dallo scrutinio finale o non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del corso di studi.*

Mancanze Disciplinari:

La sanzione va applicata ai casi più gravi previsti dal punto D e nel caso di reati particolarmente gravi quali lesioni personali gravi o gravissime.

Per tutte le sanzioni in oggetto è prevista la possibilità di integrare e/o sostituire la sanzione prevista con attività di volontariato nell'ambito della comunità scolastica, attività di segreteria,

pulizia dei locali della scuola, piccole manutenzioni, attività di ricerca, riordino di cataloghi e archivi, frequenza di specifici corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale o culturale, la produzione di elaborati o altre composizioni che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione e di elaborazione critica degli episodi verificatesi nella scuola.

Ogni sanzione disciplinare sarà supportata da adeguata e chiara motivazione e all'allievo sarà in ogni caso garantito l'esercizio del diritto di difesa con le seguenti modalità:

- per le sanzioni disciplinari del punto A, lo studente potrà esporre le proprie ragioni, in prima istanza, davanti all'organo competente ad irrogare la sanzione (docente, coordinatore, Dirigente scolastico) e, in seconda istanza, alla presenza dei genitori soprattutto se minorenne, davanti all'Organo di Garanzia interno alla scuola, entro 15 giorni dall'irrogazione della sanzione;
- per le sanzioni disciplinari di cui ai punti B-C-D-E, lo studente potrà esercitare il proprio diritto alla difesa, in prima istanza, alla presenza dei genitori soprattutto se minorenne, davanti all'organo preposto ad irrogare la sanzione (Consiglio di Classe o d'Istituto), e, in seconda istanza, sempre alla presenza dei genitori soprattutto se l'allievo è minorenne, davanti all'Organo di Garanzia interno alla scuola.

In ogni caso la competenza a decidere in via definitiva sui reclami contro la violazione del D.P.R. n° 249/98 (Statuto degli Studenti e delle Studentesse) così come integrato dal D.P.R. N° 235/2007, spetta al Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale.

Il termine per la proposizione del reclamo è di 15 giorni dalla comunicazione della decisione dell'Organo di garanzia interno alla scuola; l'Organo di garanzia regionale procederà all'istruttoria e deciderà esclusivamente sulla base della documentazione acquisita o di memorie scritte prodotte dalle parti interessate.